COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n°52 del 21/07/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI.

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza, (atti prot. n. 18089/2025 del 17/07/2025), prodotta dal Sig. Parla Elia, in atti meglio generalizzat0, con la quale, chiede l'interdizione del traffico veicolare, per operazioni di scarico mobili presso la propria abitazione, per il giorno 23/07/2025, la ditta esecutrice utilizzerà un autocarro cassonato e una scala aerea, per una superficie d'ingombro di mq. 15;

CONSIDERATO che, lasciare libera la sosta dei veicoli nel tratto indicato costituirebbe intralcio allo svolgimento dei lavori e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- il breve periodo necessario per le operazioni di scarico non comporta nocumento alla viabilità generale;
- nell'area esiste una viabilità alternativa;

VISTA l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo comunale n. 55 del 21/07/2025 rilasciata dal Responsabile dell' 8° Settore;

RITENUTO, pertanto, che per i motivi suesposti, risulta necessario adottare provvedimenti temporanei limitativi della sosta veicolare al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori garantendo l'incolumità e la sicurezza pubblica con particolare riguardo a quella delle maestranze impegnate nella predetta attività;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

Copia estratta dal sito web

ORDINA

Via Giuseppe Garibaldi dall'intersezione della via Nino Bixio e fino all'intersezione con la via F. Crispi, nel giorno 23 p.v. dalle ore 14:00 fino a cessato bisogno è vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, onde permettere alla ditta l'esecuzione dei lavori di scarico mobili antistante l'immobile di proprietà del Sig. Parla Elia;

Ai sensi dell'Art. 21 del Codice della Strada e dalle norme di riferimento del regolamento di attuazione dell'anzidetto Codice, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire che i luoghi di lavoro al servizio dell'incarico ricevuto, dovranno rispondere, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche del D.lgs n.81/2008;

Al termine delle operazioni giornaliere, la Via G. Garibaldi, interessata dalle operazioni di scarico, dovrà essere sgombera da qualsiasi materiale che possa mettere in pericolo il transito veicolare e pedonale provvedendo al ripristino originario dello stato dei luoghi;

L'Ente Comune di Aragona è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento dei lavori anche se dipendenti da situazioni esistenti sui singoli tratti delle strade interessate dagli interventi di che trattasi;

La presente Ordinanza, valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di necessità, sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

DARE ATTO

1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", elenco "Ordinanze Dirigenziali", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione).

AVVERTENZE:

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono: per il Responsabile del procedimento, il Responsabile del VII settore Francesco Buscemi email Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it.
- al Sig. Parla Elia.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/07/2025

Il V. Responsabile VII Settore
V. Comandante della P.M.
f.to Isp. C. Vincenzo Sammartino

Copia estratta dal sito web